



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE**  
**DECRETO COESIONE**  
(Legge 4 luglio 2024, n. 95)

**Legge 4 luglio 2024, n. 95**, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (c.d. **Decreto Coesione**), pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n.157 del 6 luglio 2024](#). Il provvedimento è entrato in vigore in data 7 luglio 2024.

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE .....</b>	<b>1</b>
1. Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione (art. 2) .....	1
2. Cabina di regia (art. 3).....	1
3. Disposizioni per l'attuazione della politica di coesione – premialità (art. 7).....	1
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA .....</b>	<b>1</b>
1. Modifiche alla disciplina ISCRO (art. 17- <i>bis</i> ) .....	1
2. Bonus giovani (art. 22).....	2
3. Bonus Donne (art. 23).....	2
4. Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 24).....	2
5. Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL (art. 26)2	
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA .....</b>	<b>2</b>
1. Modifiche alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (art. 14, commi 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i> ).....	2
2. Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI (art. 15- <i>ter</i> ) .....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA .....</b>	<b>3</b>
1. Interventi di rigenerazione urbana (art. 32).....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE.....</b>	<b>3</b>
1. Realizzazione di nuove infrastrutture di rete (art. 4, comma 7- <i>bis</i> ) .....	3
2. Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza (art. 35- <i>bis</i> ) .....	4
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI e INFRASTRUTTURE .....</b>	<b>4</b>
1. Perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno (art. 11, comma 1) .....	4
2. Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione (art. 13- <i>bis</i> ) .....	4
3. Lavoratori portuali (art. 24- <i>bis</i> ).....	5
4. Interventi in infrastrutture e trasporti – metropolitana di Milano (art. 33- <i>bis</i> ).....	5
5. Disposizioni finanziarie (art. 37, comma 2) .....	5

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE**

### **1. Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione (art. 2)**

Nel corso dell'iter di conversione in legge, all'articolo 2 è stato specificato che le disposizioni contenute nel capo I del decreto in commento (da art. 1 ad art. 8), si applicano con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti negli ivi citati settori strategici (risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e per la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde), cui vengono aggiunti anche il "rischio idraulico" e il "sostegno allo sviluppo sostenibile".

### **2. Cabina di regia (art. 3)**

Nel corso dell'iter di conversione in legge, si è intervenuti sulle funzioni della Cabina di Regia per la politica di Coesione. In particolare:

- al comma 1 lettera a) viene previsto che l'attività di coordinamento della Cabina di Regia deve essere effettuata in raccordo con le attività del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni;
- al comma 1 lettera c) viene inserito l'obbligo per il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di inviare alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, il report di monitoraggio sugli interventi strategici previsti dal precedente art.2;
- il comma 2 amplia la composizione della Cabina di Regia includendo i Presidenti di ANCI e UPI.

### **3. Disposizioni per l'attuazione della politica di coesione – premialità (art. 7)**

Viene modificato il titolo dell'articolo 7 che diventa "Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione".

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA**

### **1. Modifiche alla disciplina ISCRO (art. 17-bis)**

Con l'introduzione dell'art. 17-bis in sede di conversione, viene previsto che l'erogazione dell'ISCRO, l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, così come stabilito precedentemente dal comma 400, L. 178/2020, sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, al contrario di quanto previsto dall'art. 1, comma 155 della Legge di bilancio 2024, ovvero che l'erogazione dell'indennità sia condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Rimane invariata la previsione di un Decreto interministeriale che disciplina criteri e modalità dell'aggiornamento professionale che ancora non è stato adottato. Si ricorda che L'ISCRO, resa misura strutturale dalla legge di Bilancio 2024, è un'indennità destinata ai lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla Gestione Separata che ha lo scopo di assicurare un sostegno economico nei casi di rilevante calo dell'attività professionale.

La modifica, introdotta con l'emendamento approvato, prevede anche che il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) nonché del sistema informativo unitario delle

politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

## **2. Bonus giovani (art. 22)**

In sede di conversione, al comma 10, si prevede che il decreto dove verranno previste le modalità attuative dell'esonero in commento, debba essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

## **3. Bonus Donne (art. 23)**

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter di conversione in legge, prevede al comma 2 che il beneficio in oggetto si applichi anche alle professioni di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014. Tale articolo, prevede che sia considerato lavoratore svantaggiato anche chi è "occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato".

Al comma 7, viene specificato che il decreto attuativo dell'esonero deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

## **4. Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 24)**

Il comma 3, modificato in sede di conversione, prevede che l'esonero previsto all'art. 24 non si applichi ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Il decreto attuativo del Bonus ZES unica, previsto al comma 10, dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

## **5. Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL (art. 26)**

In fase di conversione, è stato previsto al comma 5, che il decreto volto a definire il punteggio associato all'ente formatore e commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA**

### **1. Modifiche alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (art. 14, commi 3-bis e 3-ter)**

I commi 3-bis e 3-ter, introdotti in sede di conversione, modificano la disciplina della Commissione PNRR-PNIEC, al fine di precisare che a tale Commissione spetta non solo lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti (come prevede la normativa vigente) ma anche la realizzazione delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di VIA relative ai medesimi progetti. Il comma 3-ter prevede, in particolare, l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle citate valutazioni integrate.

## **2. Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI (art. 15-ter)**

L'articolo 15-ter, introdotto in sede di conversione, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA**

### **1. Interventi di rigenerazione urbana (art. 32)**

Con il comma 1 dell'articolo in oggetto Viene stabilito che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire a sostenere la rigenerazione urbana, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie e a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi in tema di rigenerazione urbana inclusi nel PNRR. Nel corso dell'iter di conversione, è stato specificato che tali iniziative di rigenerazione urbana devono evitare ulteriore consumo di suolo.

Con successivo decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – adottato a seguito dell'attività istruttoria effettuata dal Dipartimento sopracitato – sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro plus e città medie Sud 2021-2027 (PN Metro Plus) e le modalità attuative delle stesse. In sede di conversione, è stato specificato che tale decreto deve essere adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. In particolare, verrà attribuita preferenza agli interventi complementari ai progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (M5-C2, Investimento 2.1, PNRR) e ai Piani urbani integrati (M5-C2, Investimento 2.2, PNRR), nonché agli interventi in aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche e riguardanti azioni sinergiche alle misure di riduzione dell'abbandono scolastico e della povertà educativa e rafforzamento dei servizi sociali.

In sede di conversione, infine, è stato aggiunto un ulteriore comma che consente, fino al 31 dicembre 2026 e nelle more dell'approvazione dei PUMS o degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali, la realizzazione di parcheggi a uso pubblico fino a 500 posti classificandoli come opere temporanee (quindi con durata massima di 180 giorni), realizzabili in attività edilizia libera e senza essere soggette all'autorizzazione paesaggistica e alle procedure di valutazione ambientale.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE**

### **1. Realizzazione di nuove infrastrutture di rete (art. 4, comma 7-bis)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione prevede che, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano «Italia 5G» di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 30 Mbit/s in *uplink*, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento sia disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei *pixel* sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

Si ricorda che il Piano «Italia 5G» è volto a incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete per lo sviluppo e la diffusione di reti mobili 5G nelle aree a fallimento di mercato su tutto il territorio nazionale.

## **2. Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza (art. 35-bis)**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, stabilisce che, al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e *LTE Public Safety*, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-*quater*, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Per le finalità di cui sopra è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025.

La disposizione, al comma 2, per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI e INFRASTRUTTURE**

### **1. Perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno (art. 11, comma 1)**

Con le modifiche introdotte in sede di conversione, Viene inserito, nell'ambito delle finalità del Fondo Perequativo Infrastrutturale per il Mezzogiorno, oltre al recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Sud ed il resto del Paese, anche il contrasto degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, ai sensi dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Si stabilisce, inoltre, che il previsto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della misura dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento e che tale decreto potrà individuare quali amministrazioni responsabili della selezione degli interventi da realizzare, anche le province, le città metropolitane e i comuni sedi di città metropolitana. Si precisa, infine, che tra i criteri di priorità da adottare nella selezione degli interventi, si terrà conto anche delle proposte formulate dagli Enti locali del territorio.

### **2. Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione (art. 13-bis)**

Con l'articolo 13-bis, introdotto in sede di conversione, Si estende la possibilità di istituzione delle Zone logistiche semplificate anche nelle regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. Le procedure di istituzione delle medesime e le modalità di funzionamento, di organizzazione nonché le misure di semplificazione sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata.

Da ultimo, l'articolo prevede che fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate.

### **3. Lavoratori portuali (art. 24-bis)**

Con l'articolo 24-bis, introdotto in sede di conversione, Viene estesa fino alla fine dell'anno, la durata dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituite in via temporanea nei porti di *transshipment*, con crisi aziendali.

Conseguentemente, per il riconoscimento ai lavoratori delle richiamate Agenzie della prevista indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, viene incrementato di 6 milioni e 600 mila euro lo stanziamento previsto per il 2024.

### **4. Interventi in infrastrutture e trasporti – metropolitana di Milano (art. 33-bis)**

Con l'articolo 33-bis, introdotto in sede di conversione, Viene autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

### **5. Disposizioni finanziarie (art. 37, comma 2)**

Con le modifiche introdotte in sede di conversione Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale (art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di 80 milioni di euro per il 2024 e di 250 milioni di euro per il 2025, disponendo conseguentemente:

- la riduzione di 60 milioni di euro, per il 2024, delle risorse del "Fondo *automotive*" (all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34); destinate (DPCM 6 aprile 2022) al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del MIMIT;
- la riduzione di 20 milioni di euro, per il 2024, delle risorse del "Fondo *automotive*" destinate (DPCM 6 aprile 2022) ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del MIMIT;
- la riduzione di 250 milioni di euro, per il 2025, delle risorse del richiamato "Fondo *automotive*".